

B O Z Z A

Rif. Rubrica n. _____ *Rep. Archivio Dem. CS /r.a.* Cod. cliente

N.....del Registro concessioni **Anno 2018** N..... del Repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169 e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento del Codice della Navigazione, e in particolare l'art. 24 ;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- che la ditta CESINO PAOLO & C. sas - P. Iva 02912911217 - con sede in

Castellammare di Stabia (NA) al Largo Gelso n. 2, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con istanza (mod. D1), acquisita in data 24.10.2017, al n. 5550 del protocollo generale di questa AdSP, ha chiesto, in temporanea concessione, per anni quattro, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., un'area demaniale marittima di complessivi mq. 24,50 ubicata nel Porto di Castellammare di Stabia, al Piazzale Incrociatore San Giorgio, per l'installazione di:

- un casotto prefabbricato di facile rimozione (chiosco) della superficie di mq. 13,50 (m.4,50 x m.3,00), ad uso ristoro e vendita souvenirs dotato di una condotta di scarico di mq. 11,00 che si allaccia direttamente nella fognatura comunale, come rappresentato nella documentazione tecnica depositata a firma dell'arch. Aniello Portoghese (riferimenti SID – Catasto Terreni - foglio n. 11 p.la n. 236, Comune censuario C129).
- scopo della richiesta è offrire un servizio aggiuntivo ai fruitori dell'area portuale indicata, essendo la soc. richiedente già titolare della CDM n. 17/2012, vigente fino al 31.12.2015, soggetta alla proroga fino al 31.12.2020 *ope legis n. 221/2012*, per l'uso di locali di complessivi mq. 2.511,32 nell'ambito del manufatto "ex deposito del sale", sulla banchina ex MM.GG. del Porto di C/Mare di Stabia, per l'esercizio di attività diportistico- turistiche, tra cui la ristorazione;
- preliminarmente all'avvio istruttorio, sono stati acquisiti: il N.O. della Capitaneria di Porto di C/Mare di Stabia (foglio n. 30402/7918 del 30.3.2018 acquisito al prot. fax AdSP n. 564 del 13.4.2018) nonché il parere favorevole dell'Area Tecnica interna subordinato al rispetto delle prescrizioni dettate (foglio prot. n. 117 del 19.3.2018);

- con avviso n. 3464 del 26.04.2018 l'istanza è stata resa pubblica, a norma dell'art.18 del R.E.C.N., nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- l'istanza *de qua* risulta compatibile con gli obiettivi del Master Plan del Porto di C/Mare di Stabia recepito nel P.O.T. 2017/2019 – Revisione anno 2018 – approvato con delibera CG n. 56 del 03.07.2018;
- il canone demaniale annuo per la presente concessione è stato determinato ai sensi dell'art. 7 della L. 494/93 (*canone tabellare - Tabella D – Ctg. G – n. 606 per posa della condotta; Delibera Presidente AdSP n.286 del 13.12.2017 per posa del chiosco*) che, attualizzato all'indice Istat 2018, ammonta a complessivi € 2.756,16 come da scheda calcolo canone agli atti d'ufficio;

Vista la delibera n. _____ del _____ con cui il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.9, comma 3, lett.f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo n. 169/2016 e ss.mm.ii., al rilascio di un titolo concessorio, a carattere quadriennale, a favore della richiedente, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto e fino al

Visto che la ditta CESINO PAOLO & C. sas - P. Iva 02912911217 ha versato il canone demaniale 2018 pari ad € 2.756,16 come sopra determinato, e non possiede posizioni debitorie aperte nei confronti dell'AdSP concedente, come risulta da estratto contabile datato 1.....;

Visto che la richiedente ha provveduto a depositare la polizza fideiussoria n. contratta con la in data del valore di € (.....), costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della

navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

Il Dirigente Ufficio ABDM

Dr.ssa Roberta LATTARO

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio ABDM

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Ufficio ABDM;

CONCEDE

alla **s.a.s. CESINO PAOLO & C.**, con sede in Castellammare di Stabia al Largo Gelso n.2 – CAP 80053 – **P.IVA 02912911217**, di occupare un'area demaniale marittima di complessivi mq. 24,50 ubicata nel Porto di Castellammare di Stabia, al Piazzale Incrociatore San Giorgio, per l'installazione di un casotto prefabbricato di facile rimozione (chiosco) della superficie di mq. 13,50 (m.4,50 x m.3,00), ad uso ristoro e vendita souvenirs dotato di una condotta di scarico di mq. 11,00 che si allaccia direttamente nella fognatura comunale (*riferimenti SID – Catasto Terreni - foglio n. 11 p.lla n. 236, Comune censuario C129*) come rappresentato nella documentazione tecnica a firma dell'arch. Aniello Portoghese che fa parte integrante della presente concessione.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di

specifica competenza, a carattere quadriennale, per il periodo decorrente **dalla sua data di rilascio al**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € **11.024,64** (*undicimilaventiquattro/64*), come determinato nelle premesse, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06, da versarsi in n. 4 (quattro) rate annuali.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese il bene demaniale marittimo occupato, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarlo nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero del bene concesso finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli

interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà

imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. all'esecuzione di tutti gli interventi in ossequio della normativa vigente in materia di costruzioni edili ed impiantistiche, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico dell'istante ogni responsabilità per danni a persone e cose;
2. all'acquisizione di tutti gli eventuali altri pareri, nulla osta o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto in merito alle immissioni in fogna comunale, in ossequio al Regolamento vigente (vedasi *Regolamento per l'installazione e l'esercizio dell'attività chioschi su aree pubbliche*, approvato

con delibera del Consiglio Comunale di C/Mare di Stabia n. 70 del 19.12.2011 e s.m.i.);

3. alla presentazione del certificato di collaudo e/o di conformità di quanto realizzato, soprattutto in relazione all'impianto di scarico realizzato ex D.M. 37/08 e s.m.i., con allegate le certificazioni previste per legge relative ai materiali effettivamente utilizzati;
4. di garantire, altresì, la manutenzione anche sotto il profilo igienico-sanitario-ambientale, di quanto sarà posizionato all'interno dell'area asservita (gazebo, tavolini, poltroncine, etc...);
5. di non ostacolare con le citate installazioni le normali operazioni portuali e di garantire il traffico veicolare in banchina, limitando, nel caso, l'ingombro degli arredi da allocarsi;
6. di provvedere alla rimozione degli arredi mobili nonché al successivo ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della presente licenza;
7. la società concessionaria dovrà evitare, in ogni caso, possibili interferenze d'uso delle strutture oggetto della richiesta con le altre attività presenti nell'area, anche ai fini della sicurezza, soprattutto nel periodo estivo di maggior flusso;
8. il bene demaniale marittimo deve essere adibito esclusivamente allo scopo per il quale è stato assentito in concessione;
9. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
10. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia,

assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

- 11.** nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
- 12.** è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
- 13.** il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
- 14.** il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere l'eventuale conguaglio derivante dalla rideterminazione del canone applicato;
- 15.** il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
- 16.** al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
- 17.** il concessionario ha l'obbligo di:
 - a.** verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto

della presente concessione;

b. segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi la sua avvenuta ricezione;

18. in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

19. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avviso di pagamento o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;

20. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

21. ai fini dell'articolo 47 lett. d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
22. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

Al concessionario:

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto per il periodo anno 2018, come risulta da reversale di introito n° ____ del _____, si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Castellammare di Stabia, al Largo Gelso n.2 - CAP n. 80053.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le sopra indicate condizioni speciali nn. 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22.

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**